

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Premessa.....	3
Art. 1 - Consigliere Coordinatore.....	3
Art. 2 - Presidente della Commissione.....	3
Art. 3 - Vice-Presidente della Commissione.....	5
Art. 4 - Segretario della Commissione.....	5
Art. 5 - Membri o componenti della Commissione.....	5
Art. 6 - La Commissione.....	6
Art. 7 - Insediamento e durata della Commissione.....	7
Art. 8 - Budget.....	7
Art. 9 - Riunione della Commissione.....	7
Art. 10 - Sottocommissioni.....	8

Premessa

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, al fine di agevolare lo svolgimento della professione da parte dei propri iscritti, ha istituito una serie di Commissioni non istituzionali allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, all'approfondimento di tematiche di interesse ingegneristico e/o di interesse pubblico o comunque che consentano una più diretta partecipazione degli iscritti all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine.

Art. 1 – Consigliere Coordinatore

E' un Consigliere in carica all'Ordine, che ha il compito di sovrintendere alle attività delle Commissioni, contribuendo alla scelta dei progetti finalizzati, degli obiettivi e delle linee guida, riferendone al Consiglio.

Ciascun Consigliere può proporre al Consiglio dell'Ordine l'istituzione di una o più Commissioni, sulla base di progetti finalizzati e di obiettivi di interesse comune, elaborando appositi documenti da sottoporre in Consiglio.

Il Consigliere Coordinatore può chiedere l'ausilio di altri Consiglieri, rimanendo comunque l'unico referente verso il Consiglio.

In caso di loro indisponibilità può creare un gruppo di coordinamento che lo assista nella sua funzione.

Egli decade nel proprio compito al termine del mandato istituzionale.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine dietro richiesta del Coordinatore stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario.

Art. 2 - Presidente della Commissione

Il Presidente della Commissione viene eletto dal Consiglio su proposta del Consigliere Coordinatore o degli altri Consiglieri.

Il Presidente della Commissione può essere un Consigliere; decade dalla carica al termine del mandato, oppure a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, o per sua richiesta.

Il Presidente della Commissione ha funzione di rappresentanza della Commissione stessa; opera in collegamento ed in sintonia con il Consigliere Coordinatore, e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente della Commissione potrà rappresentare la Commissione stessa verso le Istituzioni ed i Privati solo ed esclusivamente su mandato del Consiglio o del Presidente dell'Ordine.

É coadiuvato dal Vice Presidente e dal Segretario della Commissione.

Il Presidente delinea i progetti finalizzati, le attività, le funzioni della Commissione; propone l'eventuale istituzione di sottocommissioni, organizzando i lavori in armonia con il Consigliere Coordinatore. Nella determinazione dei progetti finalizzati, ne definisce i termini temporali.

Il Presidente ha inoltre il compito di pubblicare sulla sezione dedicata alla sua Commissione nel Portale dell'Ordine (www.ording.roma.it), provvedendo al costante aggiornamento:

- il programma della Commissione;
- le attività della Commissione e la loro pianificazione temporale nel corso dell'anno.

Il Presidente della Commissione ha il compito, coadiuvato dal Vice-Presidente e dal Segretario, di tener sempre aggiornato un documento riepilogativo contenente sia tutti i riferimenti dei membri della Commissione che una sintesi a livello temporale delle riunioni e delle attività svolte dalla Commissione stessa. Tale documento riepilogativo verrà inviato con cadenza semestrale al Consigliere Coordinatore.

Il Presidente della Commissione ha il compito di segnalare al Consigliere Coordinatore, eventuali comportamenti non professionali da parte dei membri della Commissione, che possano nuocere alla attività della stessa, proponendone al Consiglio dell'Ordine l'eventuale allontanamento.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di segnalare al Consigliere Coordinatore colleghe o colleghi iscritti per permettere la fruizione a titolo gratuito di corsi a pagamento tra quelli organizzati da parte dell'Ordine, compatibilmente con i posti messi a disposizione dalla Direzione Corsi; in caso di eccesso di domande, si procederà con un sorteggio.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di segnalare al Consigliere Coordinatore in modo documentato i nomi delle colleghe o colleghi che si siano particolarmente distinti nelle attività al fine di proporli per un riconoscimento da parte del Consiglio dell'Ordine.

Ai fini del sistema di Gestione per la Qualità dell'Ordine, ogni Presidente di Commissione è responsabile di definire ad inizio d'anno, in accordo con il Consigliere di riferimento:

- gli obiettivi della propria Commissione (misurabili)
- i criteri di controllo dell'efficacia delle attività della Commissione
- le metodologie utilizzate per il monitoraggio delle attività della Commissione;

- il livello conseguito di soddisfazione degli iscritti;
- i criteri di controllo dell'efficienza dell'attività delle Commissioni responsabili di sportelli tematici.

Tali compiti sono integrabili con indicazioni al riguardo che saranno definite e diffuse dal Consigliere Coordinatore.

Art. 3 - Vice-Presidente della Commissione

Il Vice-Presidente della Commissione viene eletto dal Presidente, e lo coadiuva in tutte le attività. Il Vice- Presidente della Commissione decade dalla carica al termine del mandato, oppure a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, o per sua richiesta.

In caso di assenza del Presidente, presiede le riunioni della Commissione e la rappresenta verso il Consigliere Coordinatore o verso il Consiglio stesso.

Art. 4 - Segretario della Commissione

Il Segretario della Commissione viene eletto dal Presidente. Il Segretario decade dalla carica al termine del mandato, oppure a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, o per sua richiesta.

Il Segretario della Commissione ha funzione operativa, in collegamento ed in sintonia con il Presidente della Commissione.

Assume la responsabilità organizzativa, cura la corrispondenza e collabora con il Presidente in tutti gli aspetti operativi per assicurare il migliore funzionamento della Commissione.

Redige i verbali delle riunioni della Commissione, che conserva e consegna all'Ordine al termine del mandato, ed adempie alle relative formalità delle riunioni.

Cura e aggiorna l'elenco dei componenti e conserva la cassa, nel caso in cui i componenti la Commissione siano dotati di un fondo spese.

E' sostituito, in caso di impedimento a partecipare, da un membro designato dal Presidente della Commissione.

Art. 5 Membri o componenti della Commissione

Sono di diritto membri della Commissione tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine di Roma, che intendano partecipare ai lavori della Commissione, facendone richiesta all'Ordine, che siano

in regola con la quota annuale e che non abbiano procedimenti di natura deontologica in corso, il cui nominativo sia stato approvato dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Coordinatore o di uno dei Consiglieri. Ciascun iscritto all'Ordine non potrà partecipare a più di una commissione. Per eventuali iscrizioni ad una ulteriore Commissione è necessario il nulla osta del Consigliere Coordinatore.

E' ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo, in qualità di esperti. Essi sono invitati ai lavori dal Presidente della Commissione, d'intesa con il Consigliere Coordinatore.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente. L'assenza, non giustificata, a tre sedute consecutive della Commissione o sottocommissione (vedi art. 10) determina la decadenza da membro della Commissione.

L'elenco dei componenti è tenuto dal Segretario della Commissione. L'iscrizione o la decadenza di un componente è riportata nel verbale della Commissione.

Art. 6 – La Commissione

Essa, nella funzione di supporto all'attività del Consiglio dell'Ordine, può essere incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri richiesti dagli iscritti, e di documenti.

La Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti:

- Studiare ed approfondire le leggi e le norme che interessano l'esercizio della professione di Ingegnere, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle attribuzioni proprie dell'attività dell'Ingegnere, con lo specifico compito di proporre modifiche migliorative nell'esclusivo interesse della Società Civile.
- Esaminare ed effettuare proposte riguardanti le problematiche, riguardanti le prestazioni professionali, derivanti dall'entrata in vigore di nuove leggi e/o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni di normative e, in ogni caso, da qualsiasi evento che meriti studio o approfondimento.
- Divulgare le opportunità a livello di potenzialità lavorative derivanti dalle direttive attuali o opportunità di mercato al fine di consentire un sempre maggiore

indirizzamento delle informazioni verso gli iscritti all'Ordine; il tutto nell'ottica di aumentare la relativa visibilità verso l'esterno sia con riferimento agli enti istituzionali che agli enti privati o imprese.

I lavori redatti dai componenti della Commissione sono a titolo gratuito e nessun onere potrà essere richiesto dai partecipanti alla Commissione nei confronti del Consiglio dell'Ordine. La proprietà intellettuale rimane degli estensori dei lavori. L'Ordine non potrà comunque richiedere i diritti di esclusività per le attività realizzate dalla commissione.

Art. 7 Insedimento e durata della Commissione

La Commissione si insedia con le procedure di cui ai precedenti articoli, e decade conseguentemente ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine, almeno un mese prima delle elezioni.

Gli scopi, i membri e le attività programmate possono essere riconfermati a seguito del rinnovo della Commissione, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

La Commissione viene sciolta se nel corso dell'anno non realizza nessuna attività tra quelle previste in fase di pianificazione (vedi Art 2) o somma un numero di iscritti totale inferiore a cinque ovvero se durante tre sedute consecutive il numero di presenti totale è inferiore a cinque; per la decisione di scioglimento sarà in ogni caso il Consiglio ad esprimersi definitivamente.

Art. 8 Budget

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Coordinatore o degli altri Consiglieri, delibera eventuali contributi economici, nell'ambito delle risorse disponibili, per attività, pubblicazioni, convegni, corsi etc.

Art. 9 Riunione della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione stessa, mediante comunicazione diretta (telefonica o via Internet) o avviso nella bacheca dell'Ordine; il Presidente della Commissione redige il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l'ora.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione, che è messo a disposizione dei componenti, nonché del Presidente e dei

Consiglieri dell'Ordine, e di cui viene data adeguata informazione con i mezzi sopra indicati. Il verbale è approvato dalla Commissione.

Art. 10 Sottocommissioni

Ogni Commissione può costituire una o più sottocommissioni, su proposta del Presidente della Commissione, che viene di volta in volta costituita per il perseguimento di progetti finalizzati, con limiti temporali prestabiliti. Essa nomina un proprio Responsabile, con funzione di rappresentanza, il quale può farsi coadiuvare da un membro che assume le funzioni segretariali.

Le sottocommissioni terminano il proprio mandato con il raggiungimento dell'obiettivo, che viene sottoposto all'attenzione della Commissione; può essere disciolta dal Presidente della Commissione, anche nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto nei tempi auspicati.

Il numero, la durata ed i membri partecipanti alle sottocommissioni è liberamente stabilito dalla Commissione stessa, su proposta del Presidente della Commissione.

Il Responsabile della Sottocommissione è responsabile delle sue attività e dell'organizzazione.

I membri della Sottocommissione, in numero adeguato al progetto finalizzato, eseguono i compiti loro assegnati, apportando il proprio contributo di idee e di esperienza.

Inoltre, per specifiche tematiche che possano presentare carattere di interesse collettivo trasversale tra più commissioni, al fine di massimizzare le competenze presenti nelle singole commissioni, è consentito alle Commissioni, previo accordo tra i relativi Presidenti e la supervisione del Consigliere Coordinatore, di istituire delle Sottocommissioni miste con le seguenti caratteristiche.

- Siano costituite da almeno due commissioni e composti dai relativi membri;
- Abbiano almeno un responsabile unico eletto dai membri della sottocommissione mista, ma facente capo ai relativi Presidenti di Commissione.